

ASSITECA S.P.A.

***RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE
PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEL 26 APRILE 2021***

1. Proposta di modifica agli articoli 8 (“OPA Endosocietaria”), 14 (“Assemblee”), 20 (“Amministrazione”) e 24 (“Collegio sindacale”) del vigente Statuto Sociale e inserimento degli articoli 8-bis (“Obbligo di acquisto e diritto di acquisto”) e 8-ter (“Revoca dalle negoziazioni”) in attuazione delle modifiche apportate al Regolamento Emittenti AIM Italia di cui all’Avviso n. 17857 di Borsa Italiana. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

in merito al primo argomento all’ordine del giorno della parte Straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per procedere all’approvazione delle modifiche statutarie di seguito descritte.

(A) MOTIVAZIONI DELLE PROPOSTE DI MODIFICA STATUTARIA

Con Avviso n. 17857 in data 6 luglio 2020 sono state approvate talune modifiche al Regolamento Emittenti AIM Italia da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”). Tali modifiche, che principalmente hanno un impatto sulle clausole statutarie concernenti gli obblighi di offerta pubblica obbligatoria e le modalità di revoca dalle negoziazioni delle Azioni da AIM Italia nonché la previsione circa il vaglio preventivo da parte del Nomad dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza in sede di nomina degli stessi, come indicato da Borsa Italiana stessa, devono essere implementate da parte degli emittenti aventi azioni negoziate su AIM Italia al più tardi entro la data del 30 giugno 2021.

In considerazione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all’analisi e alla valutazione dell’Assemblea le seguenti modifiche:

- Articolo 8 e Articolo 8-bis: l’Articolo 8 viene modificato al fine di allinearli con le disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia, ed in particolare la Scheda Sei del regolamento stesso. Al riguardo, si propone di separare le previsioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF inserendo un nuovo art. 8-bis, al fine di facilitare la divisione tra previsioni richieste espressamente dal Regolamento Emittenti AIM (di cui al nuovo Articolo 8) e previsioni di richiamo volontario inserite in sede di quotazione ma non richiamate dal Regolamento Emittenti AIM Italia stesso (che confluirebbero nel nuovo Articolo 8-bis);
- Articolo 8-ter: viene introdotto l’Articolo 8-ter al fine di recepire, nella sua esatta formulazione, la clausola in materia di revoca dalle negoziazioni da AIM Italia contenuta nella Scheda 6 del Regolamento Emittenti AIM Italia.
- Articolo 14 (limitatamente al Paragrafo 14.2): il Paragrafo 14.2 dell’Articolo 14 viene modificato eliminando il riferimento alla revoca delle negoziazioni, in quanto già contenuto nel nuovo Articolo 8-ter.
- Articolo 20 (limitatamente al Paragrafo 20.2): il Paragrafo 20.2 dell’Articolo 20 viene modificato al fine di introdurre, come richiesto dalla nuova formulazione del Regolamento Emittenti AIM Italia, la necessità che i candidati alla carica di amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF debbano essere scelti tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser della Società. Pertanto, si è optato per l’inserimento di un riferimento mobile al Regolamento Emittenti AIM Italia sulle modalità di selezione dei candidati indipendenti, rimandando all’avviso di convocazione dell’assemblea per l’indicazione della relativa procedura di valutazione;
- Articolo 24 (limitatamente al Paragrafo 24.5): il Paragrafo 24.5 dell’Articolo 24 viene modificato al fine di specificare meglio, come richiesto dalla nuova formulazione del Regolamento

Emittenti AIM Italia, i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF in capo ai membri del Collegio Sindacale.

(B) MODIFICHE STATUTARIE E DIRITTO DI RECESSO

Di seguito si riporta il testo degli articoli 8, 8-bis, 8-ter, 14 (limitatamente al Paragrafo 14.2), 20 (limitatamente al Paragrafo 20.2) e 24 (limitatamente al Paragrafo 24.5) dello Statuto Sociale vigente unitamente alla colonna di raffronto relativa alle modifiche proposte ai predetti articoli dello Statuto Sociale, debitamente evidenziate in blu per le eliminazioni e in rosso per le aggiunte.

Testo vigente	Modifiche proposte (evidenziate in blu per le eliminazioni e in rosso per le aggiunte)
<p align="center">OPA ENDOSOCIETARIA</p> <p align="center">[8]</p>	<p align="center">OPA ENDOSOCIETARIA</p> <p align="center">[8]</p>
<p>8.1. A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (la "Disciplina Richiamata") relative alle società quotate di cui al TUF e ai relativi regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, limitatamente agli artt. 106, 107, 108, 109 e 111 del TUF. La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.</p>	<p>8.1. A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia come successivamente modificato. (la "Disciplina Richiamata") relative alle società quotate di cui al TUF e ai relativi regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, limitatamente agli artt. 106, 107, 108, 109 e 111 del TUF. La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.</p>
<p>8.2. Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "<i>Panel</i>" istituito da Borsa Italiana S.p.A. (la "Borsa Italiana"). Il <i>Panel</i> detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta, il <i>Panel</i> esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.</p>	<p>8.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana ("Regolamento Emittenti AIM Italia"), che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti AIM Italia stesso. Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "<i>Panel</i>" istituito da Borsa Italiana S.p.A. (la "Borsa Italiana"). Il <i>Panel</i> detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta, il <i>Panel</i> esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.</p>
<p>8.3. Il superamento della soglia di partecipazione</p>	<p>8.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai</p>

<p>prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società e dalla presentazione di un'offerta pubblica di acquisto totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente. Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società e dalla presentazione di un'offerta pubblica di acquisto totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>8.4. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato <i>Panel</i>.</p>	<p>8.4. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato <i>Panel</i>.</p>
<p>8.5. Il <i>Panel</i> è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il <i>Panel</i> ha sede presso Borsa Italiana. I membri del <i>Panel</i> sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora 1 (uno) dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del <i>Panel</i> sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del <i>Panel</i> ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.</p>	<p>8.5. Il <i>Panel</i> è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il <i>Panel</i> ha sede presso Borsa Italiana. I membri del <i>Panel</i> sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora 1 (uno) dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del <i>Panel</i> sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del <i>Panel</i> ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.</p>
<p>8.6. La Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il <i>Panel</i> per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere. Il <i>Panel</i> risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali</p>	<p>8.6. La Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il <i>Panel</i> per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere. Il <i>Panel</i> risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali</p>

interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il <i>Panel</i> esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana.	interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il <i>Panel</i> esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana.
[non previsto]	OBLIGO DI ACQUISTO E DIRITTO DI ACQUISTO [8-bis]
[non previsto]	8-bis.1. Quale richiamo volontario e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.
[non previsto]	8-bis.2. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.
[non previsto]	8-bis.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.
[non previsto]	Revoca dalle negoziazioni [8-ter]
[non previsto]	8-ter.1. Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.
[non previsto]	8-ter.2. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti all'assemblea. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.
ASSEMBLEE	ASSEMBLEE

[14]	[14]
<p>14.2. Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti, fermo restando che, l'accordo che possa condurre a tale "reverse take over" dovrà essere (i) comunicato senza indugio dalla Società, fornendo le informazioni specificate dall'articolo 14 del Regolamento Emittenti, e ove questo venga concluso con parti correlate, le informazioni aggiuntive previste dall'articolo 13 del medesimo Regolamento Emittenti e (ii) accompagnato dalla pubblicazione di un documento informativo relativo all'entità allargata risultante dall'operazione e da un avviso di convocazione assembleare da pubblicarsi almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea;</p> <p>b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del <i>business</i>" ai sensi del Regolamento Emittenti; come previsto dall'articolo 15 del Regolamento Emittenti, peraltro, tali cessioni dovranno essere (i) comunicate senza indugio, fornendo le informazioni specificate nel Regolamento Emittenti, e ove queste vengano concluse con parti correlate, le informazioni aggiuntive previste dall'articolo 13 del medesimo Regolamento Emittenti e (ii) accompagnate dalla pubblicazione di un avviso di convocazione assembleare e di una relazione che contiene informazioni dettagliate relative alla cessione e a qualsiasi cambiamento del <i>business</i>, oltre alle informazioni specificate al punto precedente;</p> <p>c) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM delle azioni della Società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti in assemblea ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti.</p>	<p>14.2. Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti, fermo restando che, l'accordo che possa condurre a tale "reverse take over" dovrà essere (i) comunicato senza indugio dalla Società, fornendo le informazioni specificate dall'articolo 14 del Regolamento Emittenti, e ove questo venga concluso con parti correlate, le informazioni aggiuntive previste dall'articolo 13 del medesimo Regolamento Emittenti e (ii) accompagnato dalla pubblicazione di un documento informativo relativo all'entità allargata risultante dall'operazione e da un avviso di convocazione assembleare da pubblicarsi almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea;</p> <p>b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del <i>business</i>" ai sensi del Regolamento Emittenti; come previsto dall'articolo 15 del Regolamento Emittenti, peraltro, tali cessioni dovranno essere (i) comunicate senza indugio, fornendo le informazioni specificate nel Regolamento Emittenti, e ove queste vengano concluse con parti correlate, le informazioni aggiuntive previste dall'articolo 13 del medesimo Regolamento Emittenti e (ii) accompagnate dalla pubblicazione di un avviso di convocazione assembleare e di una relazione che contiene informazioni dettagliate relative alla cessione e a qualsiasi cambiamento del <i>business</i>, oltre alle informazioni specificate al punto precedente;</p> <p>c) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM delle azioni della Società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti in assemblea ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti.</p>
AMMINISTRAZIONE [20]	AMMINISTRAZIONE [20]
<p>20.2. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, ed indicano almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 147-ter del TUF.</p>	<p>20.2. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, ed indicano almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 147-ter del TUF. Gli Amministratori Indipendenti devono essere scelti secondo le</p>

	modalità e rispettando le previsioni di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia, come di volta in volta modificato. Si applica la procedura di volta in volta indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
COLLEGIO SINDACALE [24]	COLLEGIO SINDACALE [24]
24.5. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo possono concorrere a presentare e votare una sola lista.	24.5. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo possono concorrere a presentare e votare una sola lista.

Le modifiche statutarie proposte non attribuiscono ai Soci che non avranno concorso alla relativa deliberazione il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del Codice Civile.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

“L'Assemblea Straordinaria di Assiteca S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente, e*

- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

delibera

1. *di approvare le modifiche statutarie proposte ed in particolare le modifiche degli articoli 8 (“OPA Endosocietaria”), 14 (“Assemblee”), 20 (“Amministrazione”) e 24 (“Collegio sindacale”) del vigente Statuto Sociale e inserimento degli Articoli 8-bis (“Obbligo di acquisto e diritto di acquisto”) e 8-ter (“Revoca dalle negoziazioni”), approvando la loro inclusione nello Statuto Sociale;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al suo Presidente ed all'aghi Amministratore/i Delegato/i (ove nominato/i) – pro-tempore –, in via disgiunta tra loro, anche tramite procuratori speciali dagli stessi singolarmente nominati, tutti i poteri occorrenti e/o opportuni, nessuno escluso, per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera in oggetto e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari.”*

● ● ●

2. Decisione in merito alla fusione per incorporazione della interamente controllata 6Sicuro S.p.A. nella controllante totalitaria Assiteca S.p.A. .

Signori Azionisti,

La fusione per incorporazione nella deliberante ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO della società 6SICURO S.P.A., con sede a Milano è un'operazione si pone nel contesto del progetto di digital transformation del Gruppo Assiteca, conseguente all'acquisizione della totalità della partecipazione da parte dell'incorporante della società incorporanda, finalizzato a fornire una spinta digitale ai servizi forniti alla clientela retail e corporate

L'incorporante possiede l'intero capitale sociale della incorporanda: la fusione in oggetto avverrà senza necessità di aumento di capitale da parte della incorporante, ma mediante annullamento della partecipazione costituente il capitale della incorporanda; per lo stesso motivo non si è fatto luogo alla redazione della relazione degli amministratori di cui all'art. 2501-quinquies del Codice Civile, né della relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies del Codice Civile;

La prospettata operazione di fusione è esclusa dall'ambito di applicazione della Procedura relativa alle operazioni con parti correlate adottata a seguito della quotazione su AIM Italia, in quanto esclusa dalla definizione di Operazioni con Parti Correlate fornita all'art. 1.1, lett. (i), della medesima Procedura;

Il progetto di fusione, con il relativo allegato costituito dallo statuto della società incorporante, sono stati messi a disposizione dei soci nei termini di legge presso la società e pubblicati sul sito della società.

Il Presidente attesta:

* che non sono intervenuti fatti di rilievo tali da incidere negativamente sul capitale della società, e che tra la data in cui il progetto di fusione è stato depositato presso la sede della società e pubblicato nel sito internet di questa e la data della presente assemblea non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo;

* che non ricorrono i presupposti per l'applicazione della disciplina stabilita dall'art. 2501-bis del Codice Civile relativa alla fusione a seguito di acquisizione con indebitamento;

* che ai sensi dell'art. 2504-bis, secondo comma, del Codice Civile, gli effetti giuridici della fusione decorreranno dalle ore 24:00 del 30 giugno 2021, compatibilmente con il rispetto dei termini di legge, ovvero dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del Codice Civile, ove successive a detta data;

* che le operazioni della incorporanda saranno retroattivamente imputate al bilancio della incorporante con effetto dal primo giorno dell'esercizio della incorporanda nel quale avrà effetto giuridico la fusione (1 gennaio). Si potrà anche stabilire in sede di redazione dell'atto di fusione di imputare le operazioni dell'incorporanda retroattivamente al primo giorno dell'esercizio della incorporante nel quale avrà effetto giuridico la fusione (1 luglio); dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali ex art. 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917;

* che non sono previsti conguagli in denaro;

* che non sono previsti trattamenti particolari riservati a categorie di soci o vantaggi a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione;

* che non verranno assegnate azioni in violazione del disposto dell'art. 2504-ter del Codice Civile;

* che lo statuto della società incorporante non subirà, per effetto della fusione, alcuna modifica.

Il Dr. Michele Pirotta, a nome del Collegio Sindacale da lui presieduto, si associa con parere favorevole a quanto esposto dal presidente dell'assemblea e certifica, ad ogni effetto di legge, che l'attuale capitale sociale è stato interamente versato, e che non si sono verificati fatti di rilievo tali da incidere negativamente sul capitale della società né sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo tra la data in cui il progetto di fusione è stato depositato presso la sede della società e pubblicato nel sito internet di questa e la data della presente assemblea, che la società non ha in corso alcun prestito obbligazionario né semplice né convertibile e che nulla osta ai sensi di legge alle proposte deliberazioni.

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società

DELIBERA

1. di approvare il progetto di fusione depositato presso il Registro delle Imprese di Milano e depositato presso la sede della società e messo a disposizione degli interessati nei modi di legge, nonché come sopra allegato al verbale della presente assemblea;
2. di addivenire quindi alla fusione per incorporazione della società 6SICURO S.P.A., sulla base del predetto progetto di fusione, dandosi atto che la incorporante subentrerà di pieno diritto in tutto i rispettivi patrimoni attivi e passivi delle incorporande ed in tutti i rispettivi beni, diritti, ragioni ed azioni, obblighi ed impegni di qualsiasi natura;
3. di dare atto che, possedendo l'incorporante l'intero capitale sociale della incorporanda, la fusione in oggetto avverrà senza necessità di aumento di capitale da parte della incorporante e mediante annullamento della partecipazione costituente il capitale della incorporanda;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 2504-bis, secondo comma, del Codice Civile, gli effetti giuridici della fusione decorreranno dalle ore 24:00 del 30 giugno 2021, compatibilmente con il rispetto dei termini di legge, ovvero dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del Codice Civile, ove successive a detta data. Le operazioni della incorporanda saranno retroattivamente imputate al bilancio della incorporante con effetto dal primo giorno dell'esercizio della incorporanda nel quale avrà effetto giuridico la fusione (1 gennaio) ma che si potrà anche stabilire in sede di redazione dell'atto di fusione di imputare le operazioni dell'incorporanda retroattivamente al primo giorno dell'esercizio della incorporante nel quale avrà effetto giuridico la fusione (1 luglio); dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali ex art. 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917;
5. di delegare il comparente e ciascuno dei Consiglieri pro tempore in carica in via "inter se" disgiunta, affinché, osservate le norme di legge, diano corso alla deliberata fusione, con ogni opportuna facoltà per definire tutti i rapporti tra la società da fondersi, stipulare in concorso con i delegati delle incorporande l'atto pubblico di fusione, alle condizioni sopra indicate e con quelle altre clausole che saranno ritenute opportune e provvedere ad ogni trasferimento, cambio di intestazione anche di depositi cauzionali e di ogni altra attività anche immobiliare ed alle conseguenti trascrizioni, con rinuncia all'ipoteca legale e con esonero dei competenti Conservatori da obblighi e responsabilità al riguardo, esonerare ogni ufficio pubblico e privato

da ogni responsabilità e fare insomma tutto quanto si renderà necessario ed opportuno per la esecuzione della deliberazione come sopra assunta, rimossa ogni eccezione per difetto o indeterminatezza di poteri e con facoltà di farsi sostituire rilasciando apposita procura, e pertanto stipulando con se medesimi in rappresentanza delle società incorporande;

6. di autorizzare il comparente e ciascuno dei Consiglieri pro tempore in carica in via "inter se" disgiunta, ad apportare al testo delle presenti deliberazioni e degli allegati le modifiche, aggiunte o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste o suggerite dalle competenti autorità, anche al fine dell'iscrizione al Registro delle Imprese ed in particolare dalla Società di gestione del mercato.

Milano, 10 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Luciano Lucca)

